

DECRETO del PRESIDENTE

n. 5
del 24/04/2018

OGGETTO: SEGRETARIO GENERALE - DETERMINAZIONE TRATTAMENTO ECONOMICO (APPLICAZIONE ART. 41, COMMA 4 E ART. 41, COMMA 5 CCNL SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI). ANNO 2018 e seguenti

IL PRESIDENTE

VISTO il proprio decreto n. 13 del 29/05/2017 con il quale ha nominato il dott. Nicola Falcone Segretario Generale della Provincia di Cosenza con decorrenza giuridica dal 1 giugno 2017;

DATO ATTO che il predetto segretario ha regolarmente assunto servizio in data 01/06/2017;

VISTO il proprio decreto n. 23 del 28/09/2017 con il quale il dott. Nicola Falcone veniva nominato segretario generale titolare della convenzione di segreteria tra la Provincia di Cosenza e il Comune di Diamante ;

VISTO il proprio decreto n. 16 del 19/06/2017 con il quale si procedeva alla determinazione del trattamento economico spettante, come previsto dall'art. 15 del DPR 465/97 ss.mm.ii.;

RITENUTO dover procedere alla conferma per l'anno 2018 e per il prosieguo ;

VISTO l'art. 1, commi 55 e 66, della L. 56/2014, che stabilisce i poteri e le prerogative del Presidente della Provincia;

RICHIAMATI i precedenti decreti presidenziali n. 14 del 07/06/2017 e 17 del 7/07/2017 con i quali sono state conferite al Segretario Generale della Provincia funzioni gestionali consistenti nella dirigenza di alcuni settori dell'ente;

RICHIAMATO il decreto presidenziale n. 4 del 28/03/2018 con il quale è stato confermato il conferimento al Segretario Generale della Provincia di funzioni gestionali consistenti nella dirigenza di alcuni settori dell'ente;

RICHIAMATO altresì il precedente decreto presidenziale n. 15 del 08/06/2017 con il quale si è proceduto ad attribuire al Segretario Generale le funzioni di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ai sensi della legge 190/2012 e del decreto legislativo 33/2013;

VISTI E RICHIAMATI:

- l'art 41 comma 4 del CCNL Segretari Comunali e Provinciali sottoscritto il 16 maggio 2001 che prevede che gli enti, nell'ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della capacità di spesa, possono corrispondere al segretario una maggiorazione della retribuzione di posizione e che le condizioni, i criteri ed i parametri di riferimento per definire le predette maggiorazioni sono individuati in sede di contrattazione decentrata integrativa nazionale;

- l'art 41 comma 5 del CCNL Segretari Comunali e Provinciali sottoscritto il 16 maggio 2001 che prevede che "gli enti assicurano, altresì, nell'ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della capacità di spesa, che la retribuzione di posizione del Segretario Generale non sia inferiore a quella

stabilita per la funzione dirigenziale più elevata nell'ente in base al contratto collettivo nazionale dell'area della dirigenza....”;

- il contratto integrativo nazionale dei Segretari comunali e provinciali (Accordo n. 2) sottoscritto il 22.12.2003, con il quale sono state definitive sia le condizioni soggettive e oggettive per il riconoscimento della maggiorazione della retribuzione di posizione prevista dall'art. 41 comma 4 del CCNL 16/5/2001 sia la percentuale minima e massima di incremento della maggiorazione rispettivamente pari al 10% e al 50% delle retribuzione di posizione in godimento;

- l'art. 3 del CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali sottoscritto il 01/03/2011 relativo al biennio economico 2008/2009 che prevede al comma 5 che “con decorrenza dal 31.12.2009 il valore dello stipendio tabellare dei Segretari collocati nelle fasce A, B, C è rideterminato attraverso il conglobamento di una quota dei valori della retribuzione di posizione dei medesimi segretari” e che conseguentemente fissa, ai sensi del successivo comma 6, la retribuzione di posizione da riconoscere al Segretario Generale in € 33.143,98 lordi annui per 13 mensilità;

- l'art. 3 del CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali sottoscritto il 01/03/2011 che al comma 7 stabilisce “ai soli fini dell'attuazione delle previsioni dell'art. 41, commi 4 e 5, del CCNL del 16/5/2001 trovano applicazione gli importi lordi complessivi per 13 mensilità della retribuzione di posizione del segretario, come definiti dall'art. 3, comma 2, del CCNL 16/5/2001”;

- sulla base del citato comma la retribuzione di posizione del Segretario Generale di fascia A per la Provincia di Cosenza da considerare sia per l'applicazione del c.d. “galleggiamento” sia della maggiorazione prevista dall'Accordo n. 2 viene quantificata in € 36.151,98 lordi annui per 13 mensilità, pertanto l'importo della maggiorazione della retribuzione di posizione di cui all'art.41, comma 4 del CCNL, non può essere inferiore a € 3.615,19 nè superiore a € 18.075,99 annui lordi per 13 mensilità (vedi anche Orientamento applicativo ARAN SEG_042_Orientamenti_Applicativi del 5/5/2015);

- il CCDI dei segretari comunali sottoscritto il 22.12.2003 che individua le seguenti condizioni e criteri ai fini della maggiorazione della retribuzione di posizione:

A/1) Condizioni oggettive.

Si riferiscono all'Ente locale ove si presta servizio e sono articolate in tre categorie:

complessità organizzativa (ad es. complessità, in funzione del numero delle Aree o Settori presenti nell'Ente, della funzione di sovrintendenza e coordinamento di dirigenti o responsabili di servizio, laddove non siano state conferite, all'interno o all'esterno, le funzioni di direzione generale);

complessità funzionale (ad es. presenza di particolari uffici o di particolari forme di gestione dei servizi);

disagio ambientale (ad es. sedi di alta montagna, estrema carenza di organico, situazioni anche transitorie di calamità naturale o difficoltà socio-economiche).

- A. Responsabilità complessiva e di coordinamento per le fasi attuative delle linee di indirizzo degli organi
- B. Grado di indipendenza, di autonomia strategica e di rappresentanza dell'ente
- C. Entità delle risorse finanziarie gestite e/o coordinate
- D. Complessità in tema di coordinamento e di sovrintendenza dei dirigenti e/o dei responsabili degli uffici e dei servizi
- E. Rappresentanza esterna
- F. Presenza di particolari uffici o di particolari forme di gestione dei servizi
- G. Ad es. sedi di alta montagna, estrema carenza di organico, situazioni anche transitorie di calamità naturale o difficoltà socio-economiche

- H. Sostituzione in caso di assenza o impedimento dei Responsabili dei Servizi, dei titolari di p.o. o dei dirigenti.
- I. Incrementi stagionali della popolazione di particolare rilevanza

A/2) Condizioni soggettive.

Sono individuate tre categorie:

affidamento al Segretario di attività gestionali (ad es. responsabilità servizio finanziario, rilascio concessioni edilizie, ecc.);

incarichi speciali (ad es. presidenza Nucleo di valutazione, ove non diversamente remunerata);

progetti speciali (ad es. coordinamento patti territoriali, ecc.);

- A. Assistenza giuridico-amministrativa mediante consulenza fornita ai responsabili dei Servizi
- B. Grado di collaborazione nei confronti degli organi dell'ente
- C. Complessità e rilevanza dell'attività rogatoria
- D. Partecipazione alle sedute di organi diversi dalla Giunta e dal Consiglio (quali ad es. Commissioni Consiliari Conferenza Capigruppo)
- E. Attribuzione di funzioni aggiuntive attribuite dallo Statuto o dai Regolamenti
- F. Funzioni aggiuntive conferite dal capo dell'amministrazione
- G. Responsabilità della cura dell'attuazione dei provvedimenti
- H. Responsabilità dell'istruttoria delle deliberazioni
- I. Responsabilità della cura degli atti esecutivi delle deliberazioni
- J. Componente di Commissioni di gara e di concorso reso "ratione officii"
- K. Rilascio di atti e certificativi, attestativi e di comunicazione
- L. Altre competenze annoverabili nell'ambito delle funzioni di assistenza e collaborazione con il capo dell'amministrazione
- M. Partecipazione alla delegazione trattante di parte pubblica
- N. Appartenenza al Nucleo di Valutazione o servizio di controllo interno con funzione di raccordo tra l'ente e l'organo di valutazione
- O. Attività di docenza o di direttore nei corsi di formazione promossi dalla Regione e/o dall'Ente
- P. Incarichi di Responsabile di Servizio, Settore o Area;

VALUTATO che in base ai sopra elencati requisiti oggettivi e soggettivi complessivamente considerati può essere attribuito un punteggio pari a 100 distribuito nel modo seguente: 36 punti per le condizioni oggettive e 64 punti per le condizioni soggettive;

RITENUTO di assegnare conseguentemente alla retribuzione di posizione la seguente maggiorazione:

- ☐ punteggio complessivo compreso tra 90-100 maggiorazione del 50%
- ☐ punteggio complessivo compreso tra 80-89 maggiorazione del 40%
- ☐ punteggio complessivo compreso tra 70-79 maggiorazione del 30%
- ☐ punteggio complessivo compreso tra 60-69 maggiorazione del 20%
- ☐ punteggio complessivo compreso tra 50-59 maggiorazione del 10%
- ☐ nel caso di punteggio inferiore a 50 non è riconosciuta alcuna maggiorazione;

RILEVATO che ricorrono le condizioni oggettive e soggettive richieste dall'accordo decentrato sopra richiamato per la maggiorazione della retribuzione di posizione del segretario generale, tra le quali:

- complessità organizzativa e funzionale dell'ente;
- affidamento di attività gestionali;
- responsabilità complessiva e di coordinamento per le fasi attuative delle linee di indirizzo degli organi;
- elevato grado di indipendenza, di autonomia strategica e di rappresentanza dell'ente;
- significativa entità delle risorse finanziarie gestite e/o coordinate;
- presidenza della delegazione di parte pubblica per la definizione dei contratti decentrati del personale dei livelli e della dirigenza;
- funzione di sovrintendenza e coordinamento di dirigenti, essendo al momento assente la figura del Direttore Generale;
- funzioni di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza;
- funzioni di responsabile dei meccanismi di controlli interno;
- presenza di particolari uffici (ad es. S.U.A.);
- presenza di società partecipate;
- rappresentanza ai tavoli;
- progetti speciali (ad es. riorganizzazione dell'ente in relazione alla mutata posizione delle province nel quadro istituzionale);
- assistenza giuridico-amministrativa mediante consulenza fornita ai dirigenti e responsabili dei Servizi;
- partecipazione alle sedute di organi diversi dall'Assemblea e dal Consiglio (quali ad es. riunioni dei Consiglieri Delegati e della Conferenza dei Capigruppo);
- attribuzione di funzioni aggiuntive attribuite dallo Statuto o dai Regolamenti, o dal Capo dell'Amministrazione (sostituzione di dirigenti);
- responsabilità della cura dell'attuazione dei provvedimenti e dell'istruttoria e degli atti esecutivi delle deliberazioni;
- particolare complessità della situazione territoriale della provincia per estensione e presenza di numerosi comuni di alta montagna unita alla presenza di numerose stazioni turistiche sia balneari estive che sciistiche invernali, con conseguenti flussi turistici elevati;
- difficoltà socio economiche della popolazione (provincia del meridione);

RICHIAMATA la legge n.183/2011, Legge di stabilità 2012, art. 4, comma 26, che così dispone: "Il meccanismo di allineamento stipendiale previsto dall'articolo 41, comma 5, del Contratto collettivo nazionale dei Segretari comunali e provinciali del 16 maggio 2001, si applica alla retribuzione di posizione complessivamente intesa, ivi inclusa l'eventuale maggiorazione di cui al comma 4 del medesimo articolo 41; per l'effetto ai fini del "galleggiamento", deve tenersi conto anche della eventuale maggiorazione della retribuzione di posizione per funzioni e compiti aggiuntivi riconosciuta al segretario, ai sensi dell'art. 41, comma 4, del CCNL del 16.5.2001;

RILEVATO che la posizione dirigenziale più alta presente nell'ente prevede una retribuzione di posizione pari ad € 50.907,80 e rilevato pertanto che, applicando la norma di cui alla legge 181/2011 citata, non ricorrono le condizioni per l'applicazione del cosiddetto galleggiamento in quanto la retribuzione di posizione del segretario, dopo l'applicazione della maggiorazione di cui all'art. 41, comma 4, risulta superiore a tale posizione più elevata;

RITENUTO in considerazione di quanto sopra di maggiorare la retribuzione di posizione del Segretario Generale ai sensi dell'art.41, comma 4 del CCNL Segretari Comunali e Provinciali

sottoscritto il 16 maggio 2001, non applicando invece al medesimo segretario generale il c.d. "galleggiamento", ai sensi dell'art.41 comma 5 dello stesso CCNL Segretari Comunali e Provinciali;

CONSIDERATO che in base al punteggio riportato nella tabella A, allegata al presente provvedimento, ricorrono le condizioni per il riconoscimento della maggiorazione della retribuzione di posizione nella misura del 50% (pari ad €. 18.075,99 lordi per 13 mensilità) del valore della retribuzione di posizione calcolata secondo quanto previsto dall'art. 3 del CCNL dei Segretari comunali e provinciali sottoscritto il 16/05/2001 ;

VERIFICATO che la capacità di spesa e le risorse finanziarie dell'Ente alla data odierna consentono l'adeguamento della retribuzione di posizione al Segretario Generale nella misura indicata ;

VISTI

- il DPR 465/1997;
- il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000;
- lo Statuto Provinciale;
- il Regolamento dell'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

DECRETA

1. di confermare il contenuto del proprio decreto n. 16 del 19/06/2017 con il quale si procedeva alla determinazione del trattamento economico spettante al Segretario Generale, come previsto dall'art. 15 del DPR 465/97 ss.mm.ii., anche per l'anno 2018 e seguenti;
2. in conseguenza di ciò di confermare al Segretario Generale, in base alla rilevanza dell'ente e alle funzioni aggiuntive allo stesso affidate, il punteggio complessivo di 96 dettagliatamente riportato nella scheda allegato A al citato decreto ;
3. di confermare conseguentemente al predetto segretario, la maggiorazione della retribuzione di posizione prevista dall'art. 41 comma 4 del CCNL dei Segretari Comunali e provinciali sottoscritto il 16/05/2001 nell'importo del 50% dell'indennità di posizione in godimento ;
4. di confermare al Segretario Generale la retribuzione di risultato ai sensi dell'art.42 del CCNL nella misura del 10% del monte salari dell'anno di riferimento, subordinatamente alla verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati;
5. di dare atto che il presente decreto sarà valido anche per gli anni futuri, salvo diversa determinazione in funzione di eventuali mutamenti organizzativi dell'ente



IL PRESIDENTE
Francesco Antonio IAGUCCI

